



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 1457

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 “Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l'art. 215, comma 1 ed il relativo Allegato V2;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

universitario, e ss.mm.ii”;

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70,
- TENUTO CONTO** che, secondo le disposizioni del succitato Codice, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è possibile costituire un Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 sopra indicato in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione;
- TENUTO CONTO** altresì che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria;
- VALUTATA** pertanto la necessità di adottare un regolamento in materia nel rispetto delle sopra menzionate Linee Guida approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta 06.06.2025, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per la nomina dei componenti e del Presidente dei Collegi Consultivi Tecnici dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il Regolamento per la nomina dei componenti e del Presidente dei Collegi Consultivi Tecnici dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento per la nomina dei componenti e del Presidente dei Collegi Consultivi Tecnici dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

06 OTT. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI DELL'UNIVERSITA' "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

(ARTT. 215-219 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la nomina dei componenti e dei presidenti dei Collegi Consultivi Tecnici di competenza dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro (di seguito anche "C.C.T.") previsti dall'art. 215, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), dal relativo Allegato V.2, dalle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022) e s.m.i. e dalle altre norme in materia.
2. Il Collegio consultivo tecnico ha lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.
3. In ogni caso, alle pronunce del Collegio non può essere attribuito valore di lodo contrattuale.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è riferito sia ai Collegi Consultivi Tecnici da costituire per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, affidati dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (L. 120/2020), sia alle forniture e ai servizi, affidati dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture o servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del C.C.T. è obbligatoria.

ART. 3

Soggetti nominabili

1. Possono essere nominati quali componenti e presidenti del C.C.T. i
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI
DELL'UNIVERSITA' "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO (ARTT. 215-219 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36)



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

soggetti che appartengono alle seguenti categorie professionali: ingegneri; architetti; giuristi; economisti.

2. Possono essere nominati quali componenti e presidenti i soggetti dotati dei requisiti di moralità e professionale indicati negli artt. 4 e 5, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici.

ART. 4

Requisiti reputazionali e di onorabilità

1. I soggetti che possono essere nominati dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro componente e presidente del C.C.T. devono essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità. I requisiti devono essere posseduti alla data della nomina e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.
2. Componente e presidente appartenenti al personale dell'Ateneo.
 - a. Le funzioni di componente e presidente del C.C.T. non possono essere assunte da personale dell'Ateneo che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - b. Le funzioni di componente e presidente del C.C.T. non possono essere assunte da personale dell'Ateneo nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio *ex art.* 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale, o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria; nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto, salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa; che siano incorsi in sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, e/o che abbiano in corso procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura.
3. Componente e presidente non appartenenti al personale dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- a. Le funzioni di componente del C.C.T. (nominati sia dall'Università, sia dall'operatore economico) e di presidente non possono essere assunte da personale non appartenente all'Ateneo nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria; nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto, salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa; che siano incorsi in sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, e/o che abbiano in corso procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura.

ART. 5

Requisiti professionali

1. L'incarico può essere conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti professionali.
2. Per l'incarico di presidente:
 - a. ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
 - b. ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

c. giuristi, che ricoprono o abbiano ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni; dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lett. a), non inferiori a dieci anni;

d. economisti, che ricoprono o abbiano ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

3. Per l'incarico di componente:

a. ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 2, ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- b. giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 2, o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c. economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente comma 2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

ART. 6

Incompatibilità dei componenti e del presidente.

1. Non può assumere l'incarico di componente del C.C.T. colui che:
 - a. ha svolto o svolge per conto dell'Università, o per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
 - b. ha un interesse diretto nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, o tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
 - c. si trova in una delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice;
 - d. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - e. non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - f. ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, c. 8 del D.L. n. 76/2020.
 - g. Non può essere nominato componente o presidente del C.C.T. il dipendente pubblico che:
non acquisisca, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
versi in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. È incompatibile con la nomina a componente o presidente del C.C.T., colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del C.C.T.
3. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'intero incarico.
4. Rimane fermo che i componenti del C.C.T., incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro, né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto lo stesso affidamento.

ART. 7

Modalità di accettazione dell'incarico

1. Il designando deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

445/2000, di non ricadere in nessuna causa d'incompatibilità e il possesso dei requisiti professionali nello specifico settore di interesse, oltre che di quelli reputazionali e di onorabilità.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate dall'Università prima della nomina per lo specifico incarico a componente del C.C.T.
3. La perdita sopravvenuta del possesso dei requisiti per la designazione, l'accertata grave negligenza o malafede, o grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato, comportano la decadenza dalla nomina.

ART. 8 Cumulo d'incarichi

1. Ogni componente del C.C.T. non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

ART. 9 Formazione e costituzione del C.C.T. Compensi per i singoli incarichi

1. Il direttore generale dell'Ateneo, prima dell'avvio dell'esecuzione e comunque non oltre dieci giorni da tale data, invita l'operatore economico a designare, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, il/i proprio/i componente/i del C.C.T., che ha sede presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.
2. Il Rettore provvede al conferimento dell'incarico, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, del/i componente/i di pertinenza dell'Ateneo, nonché del Presidente qualora le parti non lo individuino concordemente entro dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.
3. Il C.C.T. è istituito con l'accettazione dell'incarico del Presidente.
4. L'incarico di componente del C.C.T. non è soggetto a procedure ad evidenza pubblica ed è conferito con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, di moralità e professionalità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dell'oggetto dell'appalto, o concessione, o PPP, della tipologia di C.C.T., nonché delle esperienze professionali e/o attività maturate nel settore dei contratti pubblici.
5. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio consultivo tecnico è effettuata ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 del Codice) ed in relazione allo specifico



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

incarico.

ART. 10

Pubblicità e comunicazioni

1. La nomina a membro del C.C.T. è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità con l'ordinamento universitario.
2. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la composizione del C.C.T.
3. Le comunicazioni saranno valide anche se rese note soltanto mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Università.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Reg. 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate all'Università degli Studi "*Magna Græcia*" di Catanzaro per effetto del presente regolamento, sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'incarico e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della nomina, incluse le pubblicazioni relative ai singoli C.C.T. costituiti. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere alla nomina.
3. Con l'accettazione dell'incarico gli interessati esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, e relativi alla competenza tecnico professionale.

ART. 12

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

ART. 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento acquistano efficacia a far data dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, nella sezione "Amministrazione trasparente".